F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti

Determinazione Dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 6 - sottomisura 6.1 - Tipologia di Intervento 6.1.1. Ulteriori modifiche e proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno.

Quesito n. 1. Il sig. X si è insediato nel 2015 all'età di 38 anni compiuti presentando una domanda PIA con un piano che prevedeva l'acquisto di una trattrice innovativa del costo di 50.000 euro. Il sig. X presenterà una nuova domanda di sostegno entro l'undici novembre 2019 avendo già acquistato la trattrice ed avendo ormai compiuto 42 anni. Si chiede conferma delle seguenti valutazioni

- *Il punteggio per l'innovazione = 6 punti ?*
- *Punteggio per l'età = ...?*

Risposta: Come previsto dal Bando il calcolo del punteggio legato al criterio di selezione "'età anagrafica" deve essere contemporaneo alla data di presentazione della domanda di sostegno anche qualora presentata nelle annualità precedenti. Esempio:
Punteggio per l'età= 10-10% dell'età anagrafica (38 anni al momento della presentazione della precedente domanda di sostegno) = 10-3,8 =6,2.
Relativamente al calcolo del punteggio per l'innovazione il periodo di due anni di introduzione nel mercato di quel bene (attestata dai relativi listini prezzi) è riferito alla data di presentazione della precedente domanda di sostegno per i beni già acquistati. Nel caso di investimento mobiliare non ancora acquistato il carattere innovativo viene riferito alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno. (Domanda presentata a dicembre 2017: il bene non deve essere presente nei listini prezzi della casa costruttrice antecedentemente al dicembre 2015. Domanda presentata a ottobre 2019: il bene non deve essere presente nei listini prezzi della casa costruttrice antecedentemente all'ottobre 2017).

Di seguito due stralci dal bando di cui alla D.D. n. 9281 DEL 20/09/2019.

- (Art. 6) "la data di eleggibilità della spesa è quella di presentazione della domanda di sostegno presentata ai sensi del predetto bando e risultata non finanziata nella graduatoria 2017 (DD n. 13320/2018)."
- GIOVANE AGRICOLTORE: per giovane agricoltore si intende una persona tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si è insediato per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (articolo 2(n) del Reg. (UE) n. 1305/2013) da non più di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso in una micro o piccola impresa (Racc. n.2003/361/CE) che svolge attività agricola. Per chi ha presentato domanda di sostegno a valere sul bando di cui alla DD 8437/2015 e s.m. ed i. la cui domanda di sostegno risulta ammissibile e non finanziata nella graduatoria 2017 (DD.13320/2018 e s.m.i.), i termini di cui sopra (si specifica "età e data di insediamento") sono calcolati alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del predetto bando.

Quesito n. 2. Il sig. X si è insediato nel 2019 e presenterà una domanda per l'acquisto di una trattrice che è innovativa ed a basse emissioni. Si chiede:

Come si ripartisce il costo della trattrice fra i due correlati criteri di selezione?

Risposta: Relativamente alla ripartizione del costo di una trattrice/attrezzatura in obiettivi/criteri di selezione differenti (es. innovazione e riduzione emissioni in atmosfera) l'imputazione del costo ai diversi criteri di selezione si opererà attribuendo una quota parte del costo del bene (definita anche in fattura. Es. gps) nella computazione di un criterio e l'altra quota parte nella computazione del secondo criterio. Qualora questo riparto non sia ben definibile e tracciabile (in fattura) verrà ripartito al 50% per ciascun criterio di selezione.

Si riporta uno stralcio dell'Allegato A-1, punto B.

"Qualora una determinata operazione/spesa fosse rivolta a conseguire più di un obiettivo specifico/criterio di selezione deve essere ripartita in quota parte negli obiettivi interessati (es. parte della spesa di un investimento può essere caricata in quota percentuale in più di un obiettivo specifico per l'attribuzione del relativo punteggio).

Quesito n. 3. In riferimento all'art. 3 punto 10 preso atto che nel bando si richiede di indicare in sede di domanda di sostegno i prezzi della CCIAA alla data del saldo (ipoteticamente nel 2021) ed essendo palese che tale dato non è oggi disponibile, si chiede: quale dato dobbiamo utilizzare compilare correttamente la domanda di sostegno 2019? Dobbiamo considerare valido quanto riportato nell'art. 4.7 del bando della misura 4.1.1?

Risposta: In riferimento all'art. 3 punto 10 del bando, preso atto che nello stesso atto si richiede di indicare in sede di domanda di sostegno i prezzi dei prodotti trasformati della CCIAA alla data del saldo (ipoteticamente nel 2021) ed essendo palese che tale dato non è oggi disponibile, si dovranno prendere in considerazione, i prezzi dei prodotti trasformati della CCIAA vigenti alla domanda di sostegno.

Quesito n. 4. Nel caso in cui un giovane insediato acquisti macchine ed attrezzi usati il cui modello non è più rinvenibile nei listini a nuovo, per la determinazione del valore del bene da inserire nella domanda di sostegno a quale listino si deve fare riferimento?

Risposta: Relativamente all'imputazione dei prezzi dei macchinari usati che saranno oggetto della domanda di sostegno, si deve fare riferimento all'ultimo listino prezzi disponibile per quello specifico modello o qualora non disponibile si dovrà fare riferimento ai listini prezzi vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno riferibili a macchine di pari caratteristiche tecniche.

Quesito n. 5. Quale è la procedura esatta per collegare una nuova domanda di sostegno ad una domanda di sostegno ricevibile e non finanziata a valere sul bando in questione

Risposta: Ai fini della valutazione di alcuni requisiti di ammissibilità (Articolo 5 del bando) della nuova domanda di aiuto è possibile collegare una nuova domanda di sostegno con una precedente domanda della stessa Ditta che sia ammissibile ma non finanziata ai sensi della DD 8437/2015 e sm. ed i. Per richiedere tale collegamento va sottoscritta una dichiarazione che specifichi quanto segue in relazione ai dati relativi alla Ditta e alle due domande da ricollegare

"La nuova domanda di sostegno n. XXXXX del XX/XX/XX della Ditta _____è da ricollegarsi alla precedente domanda di sostegno della stessa Ditta n. XXXXX del XX/XX/XX che risulta ricevibile a non finanziata a valere sul Bando si cui alla DD 8437/2015 e sm e i".

La stessa dichiarazione può essere inserita, nella domanda semplificata all'interno del sistema SIAR, come file pdf, successivamente alla chiusura della domanda e prima del rilascio, classificandolo come "altro" e descrivendo l'oggetto della documentazione (collegamento domande), ovvero inviata via PEC alla Regione Umbria all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it con il seguente oggetto "PSR Umbria - Misura 6.1.1. – Collegamento domanda di sostegno con precedente domanda"